

L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO

VALIDITA' E INVALIDITA'

VALIDITA'

- il contratto valido è quello conforme alle regole dettate dalla legge e può produrre i suoi effetti.

INVALIDITA'

- il contratto è invalido quando non si è formato regolarmente, presenta un difetto originario per cui non può produrre i suoi effetti
- L'invalidità provoca le sanzioni della
 - **NULLITA'**
 - **ANNULLABILITA'**

NULLITA (art.1418 c.c.)

- **L'ipotesi generale e più grave di invalidità è la NULLITA'.**
- ***“il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente” (art.1418 1°co).***
- **La nullità del contratto comporta la radicale inefficacia del contratto: il contratto nullo non produce effetti.**

CAUSE DELLA NULLITA (art.1418 2°co)

Il contratto è nullo

1. quando manca uno dei requisiti essenziali

- **Accordo**: es. proposta e accettazione sono difformi
- **Causa**: es. compro qualcosa che è già mio
- **Oggetto** manca o mancano i requisiti richiesti (è impossibile/ indeterminato/indeterminabile) es. non è stabilito il prezzo
- **Forma** quando manca la forma richiesta dalla legge a pena di nullità

ILLICEITA' del contratto

Il contratto è nullo se

2. la causa, l'oggetto, una condizione sono ILLECITI

Sono illeciti se contrari

- **a norme imperative:** norme inderogabili
- **al buon costume:** regole della morale comune
- **all'ordine pubblico:** principi tipici della struttura politica ed economica della società

II MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se

- è **l'unico motivo** che spinge le parti a concludere il contratto
- è **comune ad entrambe** le parti

LA NULLITA

- Il contratto nullo non produce effetti.
- Le prestazioni eseguite devono essere restituite.
- Può essere **richiesta da chiunque ne abbia interesse.**
- Può essere **rilevata d'ufficio** dal giudice
- **L'azione di nullità non si prescrive mai.**

NULLITA PARZIALE

- Se la nullità colpisce solo una clausola la **NULLITA PARZIALE** importa la nullità dell'intero contratto **se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella clausola** (prova di resistenza).

L'ANNULLAMENTO

- Il contratto è annullabile **solo nei casi espressamente previsti dalle norme imperative.**
- Mentre la nullità è posta nell'interesse generale l'annullamento tutela il soggetto protetto

Casi di annullabilità

- **INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI**
- **VIZI DELLA VOLONTA'**

INCAPACITA' LEGALE

- Sono **incapaci d'agire assoluti** i minori e gli interdetti, **incapaci relativi** gli inabilitati e i minori emancipati.
- Il contratto concluso dall'incapace è annullabile solo
 - su richiesta dei genitori/tutore/curatore
 - su richiesta del minore diventato maggiorenne o dell'incapace dopo la revoca della interdizione/inabilitazione

Minore

- Il contratto non è annullabile, **se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età.**
- La semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'azione di annullamento.

INCAPACITA' NATURALE

- Una persona dotata di capacità d'agire può non avere (anche solo temporaneamente) la capacità d'intendere o di volere.
- Il contratto concluso con chi non è capace d'intendere o di volere è annullabile
 - se esiste un **danno per l'incapace**
 - se **l'altro contraente era in mala fede**: conosceva lo stato di infermità o avrebbe potuto accertarlo con l'ordinaria diligenza

VIZI DELLA VOLONTA'

- Il contratto è annullabile se processo che ha portato alla conclusione del contratto si è svolto un modo distorto per la presenza di
 - **ERRORE**
 - **VIOLENZA**
 - **DOLO**

ERRORE

- L'errore che determina l'annullamento può essere
 - **ERRORE VIZO/MOTIVO**
 - **ERRORE OSTATIVO**

ERRORE MOTIVO/VIZIO

- L'errore MOTIVO è una **falsa conoscenza della realtà** che spinge una parte a concludere un contratto che, senza errore, non avrebbe concluso.
- L'errore che rende il contratto annullabile **deve essere**
 - **Essenziale**
 - **Riconoscibile**

ERRORE è ESSENZIALE

- quando è **DETERMINANTE** cioè tale per cui il contraente, se non fosse in errore, non avrebbe concluso il contratto.

ERRORE è ESSENZIALE:

- quando cade sulla **natura o sull'oggetto** del contratto;
- quando cade **sull'identità dell'oggetto** o sopra **una qualità** dello stesso;
- quando cade **sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente**, sempre che siano state determinanti del consenso;

ERRORE RICONOSCIBILE

- L'errore deve essere **RICONOSCIBILE dall'altro contraente** usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto del contenuto del contratto, delle circostanze o delle qualità del contraente.

ERRORE OSTATIVO (art 1433 c.c.)

- L'errore **OSTATIVO** cade sulla **esterna dichiarazione delle parti** oppure commesso da chi è incaricato di trasmettere la dichiarazione.
- Anche nel caso di **errore ostatico** contratto è annullabile **SOLO** è riconoscibile dall'altra parte.

VIOLENZA MORALE

- Il contraente è indotto a stipulare il contratto dalla **minaccia di un male ingiusto e notevole**.
- La **minaccia deve essere SERIA** : deve impressionare una persona sensata avuto riguardo all'età, al sesso e alla condizione della persona
- Il male minacciato può essere **un male alla persona o ai beni** del contraente/ dei familiari.

DOLO

- Il contraente è indotto a concludere un contratto **con INGANNI E RAGGIRI** dell'altro contraente o di un terzo.
- Il contratto è annullabile se i raggiri sono stati **DETERMINANTI DEL CONSENSO** cioè tali che, senza di essi, la parte non avrebbe concluso il contratto.
- Se il **raggiro proviene da un terzo** deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.

DOLO INCIDENTE

- Se la parte nonostante il raggiro avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse, il contratto non è annullabile ma la parte raggirata ha il diritto al **RISARCIMENTO DEL DANNO**.

ANNULLAMENTO

- Il contratto annullabile **produce effetti** fino alla sentenza di annullamento (Invalido ma efficace).
- La dichiarazione di annullamento **ha effetti retroattivi tra le parti** le prestazioni già eseguite vanno restituite.
- **Sono salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede**: se A vende a B che a sua volta rivende a C. Se il contratto tra A e B viene annullato il contratto con C resta valido.

ANNULLAMENTO

- L'annullamento **può essere domandato solo dalla parte** nel cui interesse è stabilito dalla legge.
- L'annullamento non può essere rilevato d'ufficio.
- L'azione per **la richiesta di annullamento si prescrive in 5 anni.**

CONVALIDA del contratto annullabile

Il contratto annullabile può essere convalidato

- **CONVALIDA ESPRESSA** mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullamento e la dichiarazione che lo si intende convalidare.
- **CONVALIDA TACITA** mediante comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità.

DIFFERENZE

- 1. le cause**
- 2. interesse protetto**
- 3. Legittimazione attiva**
- 4. Prescrizione**
- 5. convalida**
- 6. effetti**